VERBALE DI ACCORDO SINDACALE DI ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO DI SOLIDARIETA' DIFENSIVO

Addì 17 marzo 2014 in Bolgna si sono incontrati:

STROILI ORO, con sede legale in Amaro (Udine), Viale Valli di Carnia, 5, P. IVA. n. 01942870302, rappresentata dal Sig. Mauro Pecini, responsabile delle Risorse Umane, nato a Palmanova (Udine) il 24/12/1955 (di seguito anche la "**Società**")

- da una parte -

e

le **Organizzazioni Sindacali Nazionali** e specificatamente la:

FILCAMS - CGIL, nella persona di Andrea Montagni;

FISASCAT - CISL , nella persona di Dario Campeotti;

UILTUCS, nella persona di Ivana Veronese (di seguito, unitamente, anche le "**OO.SS**")

- dall'altra parte -

La Società e le OO.SS. sono di seguito, collettivamente, definiti anche le "**Parti**".

PREMESSO CHE

a) La Società, inquadrata ai fini INPS nel settore del Terziario, costituisce la più grande catena di gioielleria in Italia ed una delle principali in Europa. I prodotti dalla stessa commercializzati (gioielli, orologi, *bijoux*, etc.) rappresentano, attualmente, un importante ed apprezzato marchio nel settore di riferimento.

b) La Società svolge la propria attività commerciale attraverso n. 366 punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale, che sono contraddistinti da tre diverse insegne - ossia "Stroili Oro", "Franco Gioielli" e "Exx" - e che comprendono anche alcuni negozi situati all'interno di centri commerciali, tra i quali "Auchan" e "Panorama" (di seguito anche "**Corner**"). La Società attualmente occupa complessivamente n. 1.808 dipendenti di cui n. 1.642 distribuiti nella rete vendita.

All'interno dei predetti punti vendita i dipendenti con orario lavorativo a tempo pieno sono n. 572 mentre n. 1.070 quelli con orario lavorativo a tempo parziale.

c) La Società applica a tutti i propri dipendenti (non dirigenti) il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi (il "**CCNL**") con un orario normale di lavoro di 40 ore settimanali.

d) Nel corso di alcuni incontri tenutisi nei primi mesi del 2013, la Società aveva diffusamente rappresentato alle OO.SS:

- di aver subìto, nel corso degli anni precedenti, una progressiva contrazione delle proprie attività a causa della perdurante crisi del settore in cui la stessa opera;
- che la predetta situazione di crisi non le consentiva di ipotizzare, nel breve periodo, un miglioramento dei suddetti risultati aziendali.

e) Più precisamente, durante l'incontro del 15 febbraio 2013, la Società comunicava alle OO.SS. di avere intenzione di avviare una procedura di riduzione di personale *ex* artt. 4 e 24 della Legge n. 223/1991.

f) Verificata da parte delle OO.SS. l'effettiva situazione di eccedenza di personale, la Società concordava con le OO.SS., con accordo sindacale dell'8 marzo 2013, in alternativa all'apertura di una procedura di mobilità, l'utilizzo prioritario dello strumento del contratto di solidarietà difensivo, (disciplinato dalla Legge n. 863/1984 e dal D.M. 10 luglio 2009, n. 46448 e successive modifiche ed integrazioni). Le principali condizioni oggetto del contratto di solidarietà conventuto con le OO.SS. sono riassumibili come segue:

i. Durata di 24 mesi, dal 1 aprile 2013 al 31 marzo 2015;
ii. N. 135 dipendenti coinvolti su un totale di n. 1720 nell'organico aziendale;
iii. Riduzione massima dell'orario settimanale di n. 1024 ore;
iv. Percentuale media di riduzione dell'orario non superiore al 25% (più precisamente, pari al 24,02% di riduzione oraria media, come da tabella allegata al summenzionato accordo sindacale).

g) Con decreto del 6 dicembre 2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali autorizzava, solo per un anno, vale a dire per il periodo dal 1 aprile 2013 al 31 marzo 2014, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei dipendenti della Società, nelle modalità indicate nell'accordo sindacale dell'8 marzo 2013;

h) Nonostante l'utilizzazione del menzionato ammortizzatore sociale, la grave situazione di crisi della Società - già fisiologica nel corso del 2012 - è purtroppo peggiorata nel corso del 2013 e sta continuando a produrre i suoi negativi effetti anche nei primi mesi del 2014, comportando una ulteriore contrazione delle attività della Società e non consentendo di ipotizzare, nel breve periodo, un miglioramento dei suddetti risultati aziendali.

i) Tutte le oggettive circostanze sopra menzionate determinano, quindi, in mancanza di misure alternative, l'urgente necessità di procedere ad un deciso intervento nel rapporto costi/ricavi aziendali e di adeguare l'attuale organico della Società ai ridotti volumi di vendita ed alla conseguente contrazione delle attività, anche al fine di recuperare efficienza e competitività, in vista di un'auspicata ripresa del mercato, che consenta, parimenti, di ripristinare un equilibrio economico-finanziario.

j) Di conseguenza, la Società ha manifestato alle OO.SS. l'improcrastinabile necessità - valutati anche i negativi risultati economici oggetto di confronto con le suddette parti sociali - di avviare una procedura di riduzione di personale *ex* artt. 4 e 24 della Legge n. 223/1991, che dovrebbe prevedere il licenziamento di n. 14 dipendenti ubicati in n. 14 punti vendita, per un corrispondente numero di n. 438 ore settimanali, secondo la collocazione indicata nella tabella che segue.

Tabella 1 – esuberi

Unità Produttiva	Prov.	Indirizzo	Insegna	N° Esuberi	N° ore settimanali esubero
Bra	CN	Via Senator Sartori - cc Coop	Franco G.	1	18
Civitavecchia	RM	SS Aurelia Loc. La Scaglia cc La Scaglia	Stroili Oro	1	40
Empoli	FI	Via del Giglio 67	Stroili Oro	1	20
Fiano Romano	RM	Via Milano Loc. Palombaro - cc Feronia	Stroili Oro	1	40
Fiumicino	RM	Viale Bramante - cc Metropolitano Leonardo	Franco G.	1	40
Formia	LT	Loc. Santa Croce S.N. - cc Itaca	Franco G.	1	30
Mazzano	BS	Via A. de Gasperi - cc Auchan	Stroili Oro	1	40
Montanaso L.do	LO	Via Emilia - cc San Grato	Stroili Oro	1	20
Monza	MB	Via V. Emanuele 1/3	Stroili Oro	1	20
Nola	NA	Via Tommaso Vitale 124 Centro Storico	Stroili Oro	1	40
Orzinuovi	BS	Via Einaudi - cc Metalmark	Stroili Oro	1	20
Roma	RM	Via Torre di Mezzavia 35 - cc Anagnina	Stroili Oro	1	30
Sassari	SS	Via Caniga - cc Tanit	Stroili Oro	1	40
Sesto San Giovanni	MI	Via Milanese - cc Centrosarca	Stroili Oro	1	40
		Totale		**14**	**438**

k) In data odierna si è tenuto, quindi, un ulteriore confronto con le OO.SS., nel corso del quale si sono nuovamente analizzati i motivi tecnici, organizzativi e produttivi che determinerebbero, allo stato, la decisione aziendale di avviare la citata procedura di riduzione di personale *ex* artt. 4 e 24 della Legge n. 223/1991 in relazione agli esuberi sopra indicati, nonché alla valutazione delle concrete e fattibili possibilità di adottare misure organizzative, in tutto o in parte, alternative ai suddetti licenziamenti.

l) Le Parti, verificata l'effettiva situazione di eccedenza di personale - dopo un'approfondita analisi dei possibili ammortizzatori sociali attivabili per contenere al massimo gli effetti negativi sul piano occupazionale e sociale, nonché per salvaguardare la continuità aziendale - hanno nuovamente concordato sull'utilizzo prioritario del contratto di solidarietà difensivo, disciplinato dalla Legge n. 863/1984 e del DM del 10 luglio 2009, n. 46448 e successive modifiche ed integrazioni, quale efficace strumento in grado di gestire l'attuale situazione di difficoltà nel settore di operatività, ovvero di perseguire quella necessaria flessibilità nella gestione dei tempi di lavoro determinata dall'attuale andamento involutivo del mercato.

m) La Società - tenuto conto anche delle istanze sindacali e condividendone le finalità - si è resa, pertanto, disponibile a rinunciare all'attivazione della dichiarata procedura di riduzione di personale *ex* artt. 4 e 24 della Legge n. 223/1991 e a ricorrere all'utilizzo dello strumento del contratto di solidarietà difensivo per la gestione del personale dichiarato in esubero presso i punti vendita di cui alla citata tabella *sub* lettera j) che precede.

Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue

1) Le premesse e gli Allegati fanno parte integrante del presente accordo sindacale (l'"**Accordo**").

2) Le Parti consensualmente concordano che la Società per la gestione dei n. 14 dipendenti strutturalmente in esubero di cui alla premessa j), debba nuovamente far ricorso - in alternativa alla procedura di riduzione del personale *ex* artt. 4 e 24 della Legge n. 223/1991 - all'istituto del contratto di solidarietà difensivo, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 863/1984 e del DM del 10 luglio 2009, n. 46448 e successive modifiche ed integrazioni (il "**Contratto di Solidarietà Difensivo**"), così come disciplinato nel presente Accordo.

3) Le Parti convengono, altresì, di richiedere ed applicare il Contratto di Solidarietà Difensivo per n. 24 mesi a decorrere dal 1/4/2014; il termine finale del regime di solidarietà è fissato al 31 marzo 2016, ovvero alla data anteriore entro la quale la

Società comunicherà il venir meno delle cause che hanno determinato il ricorso all'istituto.

4) Il Contratto di Solidarietà Difensivo coinvolgerà tutti i punti vendita per i quali è stato dichiarato un esubero di personale come indicato nella tabella *sub* lettera j) delle premesse e interesserà, in particolare, un numero complessivo massimo di n. 44 dipendenti ivi occupati sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato (fino al termine di scadenza del suddetto contratto a termine), così come individuati nella tabella sotto riportata.

Tabella 2) – Lavoratori coinvolti

Unità Produttiva	Prov.	Indirizzo	Insegna	N° dipendenti complessivi	Lavoratori Apprendisti	Altri non considerati	Lavoratori coinvolti nel CDS
Bra	CN	Via Senator Sartori - cc Coop	Franco G.	2			2
Civitavecchia	RM	SS Aurelia Loc. La Scaglia cc La Scaglia	Stroili Oro	5	1		4
Empoli	FI	Via del Giglio 67	Stroili Oro	2			2
Fiano Romano	RM	Via Milano Loc. Palombaro - cc Feronia	Stroili Oro	4			4
Fiumicino	RM	Viale Bramante - cc Metropolitano Leonardo	Franco G.	4	1		3
Formia	LT	Loc. Santa Croce S.N. - cc Itaca	Franco G.	4			4
Mazzano	BS	Via A. de Gasperi - cc Auchan	Stroili Oro	5	1		4
Montanaso L.	LO	Via Emilia - cc San Grato	Stroili Oro	3	1		2
Monza	MB	Via V. Emanuele 1/3	Stroili Oro	4	1		3
Nola	NA	Via Tommaso Vitale 124 Centro Storico	Stroili Oro	2			2
Orzinuovi	BS	Via Einaudi - cc Metalmark	Stroili Oro	4			4
Roma	RM	Via Torre di Mezzavia 35 - cc Anagnina	Stroili Oro	3			3
Sassari	SS	Via Caniga - cc Tanit	Stroili Oro	4	1		3
Sesto S.G.	MI	Via Milanese - cc Centrosarca	Stroili Oro	4			4
		Totale punti vendita: 14		**50**	**6**	**0**	**44**

Le Parti convengono che il coinvolgimento del suddetto numero complessivo di dipendenti nella riduzione di orario di lavoro abbia la precipua finalità sia di rendere meno oneroso l'impatto del Contratto di Solidarietà Difensivo nei confronti dei medesimi, sia di garantire e salvaguardare la piena funzionalità ed operatività delle singole strutture dei citati punti vendita.

I dipendenti interessati dal Contratto di Solidarietà Difensivo sono individuati nominativamente nell'Allegato 1 all'Accordo, il quale riporta, altresì, la loro sede aziendale, la loro data di assunzione, categoria di inquadramento, livello, mansione e specifica tipologia contrattuale, nonché l'attuale orario normale di lavoro e la relativa percentuale di riduzione massima oggetto del presente Accordo.

Al fine di realizzare la più ampia solidarietà tra i lavoratori, le disposizioni del presente Accordo si applicano, nell'ambito delle previsioni normative vigenti a tutto il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato dipendente da Stroili Oro S.p.A. con sede di lavoro nei punti vendita di cui alla tabella sub j), ivi compreso il personale con contratto a tempo parziale, dichiarando la Società a tale riguardo il carattere strutturale di detta tipologia contrattuale nell'organizzazione del lavoro datoriale.

In considerazione del Contratto di Solidarietà, le Parti convengono altresì che per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale l'orario di lavoro non potrà in ogni caso essere inferiore a 16 ore settimanali.

Le Parti convengono, inoltre, la facoltà per la Società, durante il periodo di validità del Contratto di Solidarietà Difensivo, al fine di salvaguardare le esigenze tecnico-produttive aziendali, di estendere, anche solo temporaneamente, l'applicazione della riduzione dell'orario di lavoro come pattuita nel presente Accordo anche al personale dipendente non incluso nell'Allegato 1, per ragioni conseguenti e/o correlate a processi organizzativi, di mobilità interna (anche per esigenze di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro), fermo restando il rispetto delle inerenti previsioni di legge, delle pattuizioni oggetto del presente Accordo e, in particolare, del numero complessivo dei lavoratori interessati allo strumento di solidarietà, come indicato al punto 4) che precede. Nel caso in cui si presentasse tale necessità, la Società informerà preventivamente le OO.SS. circa l'eventuale variazione del nominativo dei dipendenti interessati dal Contratto di Solidarietà Difensivo.

5) Le Parti concordano che la riduzione dell'orario di lavoro, in ciascun punto vendita oggetto del presente Accordo, sarà applicata nei termini di seguito indicati:

a) la riduzione dell'orario avverrà su base mensile (il cui parametro di riferimento sono n. 4 settimane), con riduzione delle ore mensili non lavorate, con facoltà per la Società di distribuire, di volta in volta, in

ragione delle proprie esigenze tecnico-organizzative, detta riduzione anche solo su alcuni giorni e/o settimane del mese, in senso sia verticale, sia orizzontale sia misto. La suddetta riduzione di orario verrà ripartita in ciascun punto vendita interessato - fatte salve esigenze organizzative e/o produttive aziendali anche connesse al mantenimento dell'efficienza del punto vendita ovvero all'esigenza di un coordinamento del medesimo e/o in ragione delle specifiche previsioni di flessibilità previste nel presente Accordo - in modo equanime tra tutti i dipendenti coinvolti dal Contratto di Solidarietà Difensivo, sempre al fine di mitigare per costoro, per quanto possibile, gli effetti dell'applicazione del citato istituto nell'ambito dell'organizzazione datoriale (*cfr*. Allegato 1).

b) la riduzione dell'orario sarà applicata, in ciascun punto vendita interessato, entro il limite massimo del [25%] dell'orario di lavoro contrattuale dei dipendenti ivi occupati fatta salva la possibilità che alcuni dipendenti della Società potranno essere interessati - solo in ragione di effettive esigenze tecnico-organizzative aziendali, ovvero per fronte ad incrementi di attività e/o del mercato e/o di volumi produttivi - da una percentuale di riduzione del loro orario di lavoro, anche superiore, settimanalmente/mensilmente, alla suddetta percentuale, purchè nel limite massimo del 35%.

c) la percentuale di orario di lavoro ridotto, così come concordata nel presente Accordo ed in quanto rispettosa del limite di cui al punto 5) lett. b) che precede, potrà essere realizzata *inter alia* anche per sommatoria dei singoli periodi settimanali, plurisettimanali e/o mensili di sospensione dal lavoro.

La Società comunicherà, con congruo preavviso, ai dipendenti interessati dal Contratto di Solidarietà Difensivo le modalità attuative della suddetta riduzione di orario di lavoro, ivi inclusa ogni necessaria variazione, fornendo anche appositi prospetti, moduli e/o schemi di dettaglio applicativo. A tal fine, la Società si rende, sin da ora, disponibile ad incontri territoriali con le OO.SS., ove richiesti.

Le Parti concordano, comunque, che la riduzione di orario potrà essere attuata anche con criteri allo stato non ancora definiti. Pertanto, la Società e le OO.SS. potranno, per ciascun punto vendita interessato, integrare e/o aggiornare, di volta in volta, le modalità attuative di riduzione dell'orario così come concordate nel presente Accordo, sempre nel rispetto del limite di cui al punto 5) lett. b) che precede.

6) Le Parti convengono altresì - sempre al precipuo fine di salvaguardare la produttività ed efficienza aziendale, ovvero la qualità degli stessi servizi resi, nonché, in ogni caso, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro e/o altre necessità tecnico/organizzative - che la Società possa modificare in aumento, nel limite del normale orario contrattuale, l'orario ridotto dei dipendenti coinvolti nel Contratto di Solidarietà Difensivo. Come precisato dalla Nota Ministeriale 16 gennaio 2012, n. 621 (come richiamata nella Risposta n. 27 fornita dal Ministero del Lavoro del 14 settembre 2012), le Parti si danno atto che il suddetto incremento di orario di lavoro ridotto possa riguardare anche "*una normale fluttuazione del mercato di riferimento che, in base alla sola valutazione dell'azienda, faccia sorgere le esigenze di una maggiore prestazione di lavoro*". Resta inteso che le eventuali ore di lavoro prestate in eccedenza rispetto all'orario concordato nel presente Accordo, purché nei limiti delle 40 ore settimanali contrattualmente stabilite, non daranno luogo alla corresponsione di qualsivoglia eventuale maggiorazione economica e/o indennità.

7) Le Parti fanno altresì salvo tutto quanto ulteriormente previsto dalla legge, anche con riferimento all'utilizzo del lavoro supplementare e/o straordinario.

A tale riguardo, le Parti convengono, sin da ora, la facoltà della Società di poter sospendere la riduzione di orario di lavoro oggetto del presente Accordo, facendo ricorso, ove necessario ed a seconda dei casi, anche all'utilizzo del lavoro supplementare e/o straordinario, nei seguenti periodi: (i) dal 4 dicembre al 24 dicembre e (ii) per una settimana nel mese di gennaio in coincidenza con l'inventario di ogni singolo negozio e, quindi, complessivamente (iii) per un periodo non superiore, in ciascun anno di validità del Contratto di Solidarietà Difensivo, a 30 giorni lavorativi. Qualora dette esigenze organizzative e/o produttive dovessero interessare un periodo più lungo e/o richiedere articolazioni e/o modulazioni diverse da quelle indicate, le Parti si incontreranno per concordare e formalizzare le relative modalità attuative.

Resta inteso che il suddetto aumento di orario verrà ripartito in ciascun punto vendita interessato - fatto salve, comunque, esigenze organizzative e/o produttive aziendali - in modo equanime tra tutti i dipendenti interessati alla temporanea sospensione del Contratto di Solidarietà Difensivo.

8) La Società anticiperà l'integrazione salariale a carico dell'INPS.

9) L'art. 1 co. 186 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (da leggersi in combinato disposto con gli art. 1 co. 2 della Legge 30 ottobre 1984 ed art. 1 della Legge 28 novembre 1996, n. 608; sul punto, *cfr.* anche Circ. Direzione Centrale Entrate -

INPS del 29 gennaio 2014, n. 15) ha, per l'anno 2014, determinato il trattamento di integrazione salariale spettante ai dipendenti in regime di solidarietà nella misura del 70% del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario.

In ragione di ciò, la Società intende garantire ai dipendenti in regime di solidarietà - quale trattamento eccezionale, di miglior favore ed unicamente in vigenza ed esecuzione del Contratto di Solidarietà Difensivo - una integrazione salariale ulteriore rispetto alla soglia massima del 70% ad oggi prevista dalla legge e corrisposta dall'INPS, tale da far sì che il dipendente in regime di solidarietà riceva una integrazione salariale nella misura complessiva dell'80% del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario (e ciò anche per gli anni 2015 e 2016, ove il Contratto di Solidarietà Difensivo sia ancora in esecuzione, ed il trattamento di integrazione salariale previsto dalla legge sia eventualmente fissato in misura inferiore all'80% del trattamento retributivo perso).

10) Resta inteso tra le Parti che le modalità di attuazione del presente Accordo saranno oggetto anche di periodiche verifiche in appositi incontri con le OO.SS., anche territoriali, su richiesta di una delle parti firmatarie del presente Accordo, Nel corso di detti incontri e per tutto il periodo di validità del Contratto di Solidarietà Difensivo le Parti potranno integrare e/o modificare le previsioni convenute nell'Accordo in modo da far sì che le modalità di attuazione della riduzione dell'orario di lavoro siano sempre rispondenti alle esigenze (anche sopravvenute) tecnico-produttive aziendali e/o alle effettive necessità del mercato di riferimento; tutto ciò verrà convenuto sempre nel rispetto del limite di cui al punto 5) lett. b) che precede.

11) In vigenza del Contratto di Solidarietà la Società corrisponderà la retribuzione in proporzione alla riduzione d'orario applicata; analogamente sono riproporzionati tutti gli elementi retributivi fissi e variabili diretti, indiretti e differiti (es. 13ma mensilità, 14ma mensilità) corrisposti dalla Società ai lavoratori interessati, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Resta infine inteso, così come previsto dalla Circolare n. 20 del 2004 e ribadito dalla nota n. 8781 del 2009 del Ministero del Lavoro, che la retribuzione da assumere a base di computo per il calcolo dell'integrazione salariale è quella risultante dalla media delle retribuzioni dei 12 mesi precedenti all'istanza, denunciate ai fini contributivi, dedotto l'ammontare delle eventuali ore di lavoro straordinario prestate dal dipendente. La predetta retribuzione complessiva dovrà essere rapportata al numero di ore retribuite nei 12 mesi di riferimento al fine di evitare,

in tutti i casi di mancata prestazione di lavoro per qualsiasi ragione durante il periodo preso a base per il calcolo, che l'interessato subisca una decurtazione del beneficio previsto. Con riferimento al TFR, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, co. 3, Legge 29 maggio 1982, n. 297 ed all'art. 1, co. 5, Legge 19 dicembre 1984, n. 863.

12) Le Parti convengono che il Contratto di Solidarietà Difensivo, così come disciplinato dal presente Accordo, è rispondente alle finalità di salvaguardare l'occupazione aziendale nonché di consentire un auspicato rilancio dell'attività d'impresa, dandosi, altresì, atto che sussistono tutte le condizioni per l'applicazione delle normative di legge e delle delibere ministeriali inerenti la materia in esame.

13) La Società e le OO.SS. si danno, quindi, reciprocamente atto del raggiunto accordo sindacale e ciò ai fini e per gli effetti della Legge n. 863/1984 e del DM del 10 luglio 2009, n. 46448 e successive modifiche ed integrazioni, dichiarando, per ogni effetto, regolarmente svolte e definitivamente esaurite, per quanto di loro competenza, tutte le fasi della procedura necessaria per l'attivazione dell'istituto del Contratto di Solidarietà Difensivo.

Letto, confermato e sottoscritto.
Bologna, 17 marzo 2014

FILCAMS - CGIL

FISASCAT - CISL

UILTUCS

STROILI ORO S.p.A.

Allegati all'Accordo:

1) elenco dei dipendenti coinvolti nel Contratto di Solidarietà Difensivo con collocazione aziendale, profilo professionale, orario di lavoro e relativa percentuale di riduzione.